

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (DI SEGUITO "**TESTO UNICO**") E DELL'ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 ("**REGOLAMENTO EMITTENTI**") E CONTESTUALE COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 114 TESTO UNICO

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA
PROMOSSA DAL CREDITO VALTELLINESE S.C. SU N.
1.995.906 AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ
CONTROLLATA CREDITO SICILIANO S.P.A.**

Sondrio, 9 ottobre 2012 - Il Credito Valtellinese S.c. comunica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, comma 1 e 114 Testo Unico, la decisione assunta in data odierna dal proprio consiglio di amministrazione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria ai sensi dell'art. 102 Testo Unico (l'"**OPASc**" ovvero l'"**Offerta**") avente a oggetto le n. 1.995.906 azioni ordinarie (le "**Azioni CS**") della sua controllata Credito Siciliano S.p.A. ("**CS**", "**Credito Siciliano**" ovvero l'"**Emittente**").

Il documento d'offerta relativo all'OPASc destinato alla pubblicazione (il "**Documento di Offerta**") sarà integrato con le informazioni relative al Credito Valtellinese e alle azioni Credito Valtellinese che vengono offerte in scambio nell'ambito della presente Offerta, previste dagli allegati I, II, e III del regolamento n. 809/2004/CE e necessarie ai fini del rilascio, da parte di Consob, del giudizio di equivalenza ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. j) Regolamento Emittenti.

L'Offerente, contestualmente alla presentazione a Consob del Documento di Offerta entro il termine di 20 giorni dalla data odierna ai sensi dell'art. 102, comma 3, Testo Unico, rivolgerà apposita istanza a Consob per l'emissione del predetto giudizio di equivalenza.

Si indicano di seguito gli elementi essenziali dell'Offerta.

1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OFFERTA

1.1. Offerente

L'offerente è il Credito Valtellinese S.c. (di seguito, il "**Credito Valtellinese**" o l'"**Offerente**"), banca popolare con sede legale in Sondrio, Piazza Quadrivio, n. 8, iscritta nel registro delle imprese di Sondrio al n. 00043260140, nonché iscritta all'Albo della Banche al n. 489, società emittente strumenti finanziari quotati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**MTA**"). Il Credito Valtellinese è la società capogruppo del Gruppo Bancario Credito Valtellinese (il "**Gruppo Creval**").

Il Credito Valtellinese, organizzato in forma di banca popolare, è caratterizzato tra l'altro dal fatto che nessuno può detenere, con effetto verso la società, azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ("TUB") e dell'art. 18 dello statuto dell'Offerente. Il suddetto divieto non trova tuttavia applicazione per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Inoltre, come previsto dal medesimo art. 30 TUB e dall'art. 21 dello statuto dell'Offerente, ogni socio può esprimere un solo voto nelle assemblee del Credito Valtellinese, qualunque sia il numero delle azioni che possiede. Per effetto del citato articolo di legge e dello statuto e tenuto conto dei limiti di partecipazione azionaria sopra ricordati, alla data della presente comunicazione nessuna persona fisica o giuridica esercita il controllo sul Credito Valtellinese.

Alla data della presente comunicazione non risultano all'Offerente sussistere patti parasociali tra i soci del Credito Valtellinese.

In relazione all'Offerta, non vi sono soggetti che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101-bis, commi 4, 4-bis e 4-ter, Testo Unico e dell'art. 44-*quater* Regolamento Emittenti.

1.2. Emittente

L'Offerta sarà promossa sulle massime n. 1.995.906 azioni ordinarie, che rappresentano la totalità delle azioni dell'Emittente in circolazione non già di titolarità dell'Offerente, di Credito Siciliano S.p.A., con sede in Palermo, Via Siracusa, n. 1/E, capitale sociale pari a Euro 124.573.241 interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 9.582.557 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 13,00 ciascuna ("**Capitale Sociale**"), iscritta nel registro delle imprese di Palermo al n. 04226470823, codice fiscale e partita IVA n. 04226470823, nonché iscritta all'Albo delle Banche al numero 5228.2.0.

Alla data della presente comunicazione, il Credito Valtellinese detiene n. 7.586.651 azioni ordinarie di CS, pari al 79,17% circa del Capitale Sociale e non sussistono, per quanto consta all'Offerente, patti parasociali tra i soci dell'Emittente. L'Offerente esercita il controllo sul Credito Siciliano ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., nonché attività di direzione e coordinamento sullo stesso.

Il Capitale Sociale dell'Emittente, alla luce delle informazioni disponibili alla data del 30 settembre 2012, risulta ripartito tra circa 3.460 azionisti.

Le azioni dell'Emittente, che non sono quotate su alcun mercato regolamentato italiano o estero, sono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 Testo Unico e relative norme attuative, come risulta dall'iscrizione dell'Emittente nel relativo elenco emanato da Consob da ultimo con delibera n. 18134 del 15 febbraio 2012.

2. PRESUPPOSTI GIURIDICI E CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA. STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E CORRISPETTIVO

2.1. Presupposti giuridici e caratteristiche dell'Offerta

L'Offerta è un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa ai sensi dell'articolo 102 Testo Unico e ha ad oggetto le massime n. 1.995.906 Azioni CS pari al 20,83% circa del Capitale Sociale di CS.

L'Offerta è subordinata all'avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta descritta al successivo paragrafo 3.

2.2. Azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto e scambio che il Credito Valtellinese rivolge indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti di CS, diversi dall'Offerente, al fine di acquistare le massime n. 1.995.906 Azioni CS in circolazione del valore nominale di Euro 13,00 cadauna e a fronte del pagamento del corrispettivo di cui al successivo paragrafo 2.3.

Le Azioni CS portate in adesione all'Offerta dovranno essere libere da vincoli e oneri di qualsiasi natura e liberamente trasferibili all'Offerente.

2.3. Corrispettivo dell'Offerta

2.3.1. Qualora si verifichi la Condizione di Efficacia dell'Offerta descritta al successivo paragrafo 3, l'Offerente riconoscerà, per ciascuna Azione CS portata in adesione all'Offerta, un corrispettivo unitario composto da:

- (i) una componente in n. 8,50 azioni ordinarie Credito Valtellinese, di nuova emissione aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione; e
- (ii) una componente da versarsi in denaro, pari a Euro 4,00.

A fronte del corrispettivo corrisposto dall'Offerente, le Azioni CS apportate all'Offerta attribuiranno al Credito Valtellinese il diritto al dividendo relativo all'esercizio di CS chiuso al 31 dicembre 2012, eventualmente deliberato dall'assemblea dell'Emittente in sede di approvazione del relativo bilancio. Analogamente, le azioni ordinarie Credito Valtellinese di nuova emissione consegnate quale parte del corrispettivo complessivo, avendo le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, conferiranno a coloro che avranno aderito all'Offerta il diritto agli eventuali dividendi che dovessero essere deliberati dall'assemblea del Credito Valtellinese in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

2.3.2. In caso di integrale adesione all'Offerta, verranno assegnate agli azionisti CS aderenti all'Offerta complessive n. 16.965.201 azioni Credito Valtellinese, che corrispondono a un aumento del capitale sociale dell'Offerente per complessivi Euro 22.394.065,32. In tale ipotesi di integrale adesione all'Offerta, gli azionisti del Credito Siciliano aderenti all'Offerta verrebbero a possedere complessivamente circa il 3,82% del capitale sociale dell'Offerente.

Le azioni ordinarie Credito Valtellinese sono quotate sul MTA.

Il controvalore complessivo dell'Offerta, sempre in caso di integrale adesione all'OPASc, sarà pertanto pari a Euro 30.377.689,32 di cui (i) Euro 22.394.065,32 pari alla valorizzazione "monetaria" della parte di corrispettivo in azioni Credito Valtellinese (ossia pari all'ammontare

complessivo del capitale sociale a servizio dell'OPASc), nonché (ii) Euro 7.983.624 pari alla componente complessiva di corrispettivo in denaro.

2.3.3. In considerazione della natura mista del corrispettivo offerto, l'Offerta viene promossa a seguito dell'assemblea straordinaria del Credito Valtellinese del 16 giugno 2012 in occasione della quale è stata attribuita al consiglio di amministrazione dell'Offerente, mediante modifica dell'art. 7, comma 7 dello statuto sociale, la facoltà di aumentare il capitale sociale dell'Offerente, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., al servizio dell'Offerta stessa (la "**Delega all'Aumento di Capitale**").

In forza di tale attribuzione, il consiglio di amministrazione del Creval, assunta nel corso della riunione tenutasi in data odierna la decisione di lanciare l'Offerta, provvederà a deliberare, in data 6 novembre 2012, un aumento del capitale sociale scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per un ammontare massimo di Euro 22.394.065,32, da attuarsi mediante emissione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2013, di un numero massimo di azioni ordinarie CV pari a 16.965.201, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura delle Azioni CS portate in adesione all'Offerta (l' "**Aumento di Capitale**").

Ai fini dell'Aumento di Capitale mediante conferimento in natura delle Azioni CS, il consiglio di amministrazione dell'Offerente, con delibera in data 9 agosto 2012, ha deciso, ai sensi dell'art. 2440, comma 2, cod. civ., di avvalersi della disciplina di cui agli artt. 2343-ter e 2343-quater cod. civ. per la stima delle Azioni CS oggetto di conferimento.

Tale disciplina, in particolare, consente di non richiedere la perizia giurata di stima dei beni conferiti ad opera di un esperto nominato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società conferitaria, qualora il valore attribuito ai beni in natura conferiti, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, sia pari o inferiore al valore risultante da una valutazione effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, nonché dotato di adeguata e comprovata professionalità (art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ.). Il consiglio di amministrazione dell'Offerente ha dunque nominato, in data 9 agosto 2012, la società Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. quale esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343-ter comma 2, lett. b), cod. civ., il quale emetterà, in vista della riunione del consiglio di amministrazione dell'Offerente che delibererà l'Aumento di Capitale al servizio dell'Offerta, la propria relazione di stima delle Azioni CS riferita alla data del 30 giugno 2012.

Oltre alla relazione di stima ai sensi del predetto art. 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ., ai fini dell'Aumento di Capitale al servizio dell'Offerta verranno messe a disposizione del pubblico anche la relazione degli amministratori dell'Offerente ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. e il parere di congruità rilasciato dalla società di revisione legale dell'Offerente ai sensi degli artt. 2441, comma 6, cod. civ. e 158 TUIF.

L'Offerta potrà prendere avvio solo successivamente all'esercizio, da parte del consiglio di amministrazione del Credito Valtellinese, della Delega all'Aumento di Capitale. L'esercizio di tale delega, a sua volta, presuppone che siano stati emessi il predetto parere di congruità rilasciato dalla società di revisione legale dell'Offerente ai sensi degli artt. 2441, comma 6, cod. civ. e 158 TUIF e la relazione dell'esperto indipendente Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ..

2.4. Autorizzazioni

In relazione alle modifiche all'art. 7 dello statuto del Credito Valtellinese relative alla Delega all'Aumento di Capitale e all'Aumento di Capitale al servizio dell'Offerta, Banca d'Italia, con delibera n. 352 dell'8 maggio 2012 ha accertato, ai sensi degli artt. 56 e 61 TUB, che le stesse non sono in contrasto con il principio di sana e prudente gestione.

Ferma restando la necessità di approvazione del Documento di Offerta da parte di Consob, la presente Offerta non è soggetta a ulteriori autorizzazioni da parte di altre Autorità.

3. CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL'OFFERTA

In relazione ad aumenti di capitale deliberati dall'organo amministrativo in esecuzione di delega assembleare, come accade, nel caso di specie, per l'Aumento di Capitale al servizio dell'Offerta, la legge, all'art. 2443, comma 4, cod. civ., prevede che, nelle ipotesi in cui la società conferitaria abbia optato per la valutazione dei beni conferiti ai sensi della speciale disciplina di cui agli artt. 2343-ter e 2343-quater cod. civ., uno o più soci che rappresentino e che rappresentavano alla data della delibera di aumento, almeno un ventesimo del capitale sociale (riferimento da intendersi, ai sensi dell'art. 135 TUIF, al numero totale dei soci), nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possano richiedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera consiliare di aumento del capitale, che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2343 cod. civ., ossia in base all'iter ordinario di valutazione dei conferimenti in natura, che prevede la perizia giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente.

Inoltre, la richiamata disciplina prevista dagli artt. 2343-ter e 2343-quater cod. civ., applicata unitamente alle norme del codice civile che regolano l'aumento di capitale delegato dall'assemblea al consiglio di amministrazione (cfr. in particolare l'art. 2443, comma 4, primo periodo, cod. civ.), prevede che gli amministratori della società conferitaria rilascino, contestualmente alla delibera consiliare di aumento di capitale, una dichiarazione contenente le informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2343-quater, comma 3, cod. civ., ossia:

- a) la descrizione dei beni oggetto di conferimento (nel caso di specie le Azioni CS) per i quali non si sia fatto luogo alla relazione di cui all'art. 2343, comma 1, cod. civ.;
- b) il valore attribuito a detti beni, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
- c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;

d) *(omissis)*;

e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ..

La medesima disciplina prevede invece che la parte della dichiarazione ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 3, cod. civ. con i contenuti di cui alla lettera d) del medesimo comma, ossia "*la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lett. b)*" venga depositata dagli amministratori della conferitaria presso il registro delle imprese solo dopo che sia decorso il termine, più sopra descritto, concesso alla minoranza qualificata della società conferitaria per richiedere che si proceda a una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343 cod. civ. (cfr. in particolare l'art. 2443, comma 4, ultimo periodo, cod. civ.).

Ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 4, cod. civ., inoltre, fino a quando la dichiarazione con i contenuti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) non sia iscritta nel registro delle imprese, le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. In caso di aumento di capitale, pertanto, le azioni non possono essere assegnate ai sottoscrittori dell'aumento di capitale fino al momento della predetta iscrizione.

Infine, qualora gli amministratori ritengano intervenuti i fatti nuovi rilevanti, tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti, e dunque gli stessi amministratori non potessero rilasciare la sopra ricordata dichiarazione ex lettera d), la norma prevede che gli amministratori stessi attivino, ai sensi dell'art. 2343 cod. civ., l'iter ordinario di valutazione dei conferimenti in natura, che prevede la perizia giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente, analogamente a quanto accadrebbe in caso di richiesta in tal senso da parte della minoranza qualificata della conferitaria.

Pertanto, con specifico riguardo all'operazione di aumento di capitale che costituisce il presupposto della presente Offerta, considerato il ricorso, ai fini dell'Aumento di Capitale, al procedimento valutativo speciale ex artt. 2343-ter e 2343-quater cod. civ. e considerate altresì le norme sopra descritte, contenute nell'art. 2443, comma 4, cod. civ., l'efficacia dell'Offerta, al fine di garantire certezza alla tempistica, all'iter e agli elementi essenziali della stessa, è condizionata al verificarsi delle seguenti circostanze (che dovranno verificarsi cumulativamente):

- (i) la mancata presentazione, nel termine di 30 (trenta) giorni previsto dall'art. 2443, comma 4, cod. civ., da parte di soci del Credito Valtellinese che rappresentino alla data della richiesta e alla data della delibera di Aumento di Capitale almeno un ventesimo del totale dei soci Credito Valtellinese precedente l'aumento medesimo, della richiesta di procedere, su iniziativa degli amministratori del Credito Valtellinese, a una nuova valutazione delle Azioni CS ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 cod. civ. (la "**Richiesta delle Minoranze CV**"), nonché
- (ii) l'avvenuta deliberazione, entro il giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (come in seguito definito) all'Offerta (a prescindere dall'eventuale successiva Riapertura dei Termini, come in seguito definita), da parte degli

amministratori del Credito Valtellinese, della dichiarazione *ex artt. 2343-quater*, comma 3, lett. d) e 2443, comma 4, ult. periodo, cod. civ..

(di seguito insieme la "**Condizione di Efficacia dell'Offerta**").

Infatti, in assenza della sopra descritta Condizione di Efficacia dell'Offerta, in caso di avvio dell'*iter* di valutazione ai sensi dell'art. 2343 cod. civ., tanto a seguito dell'eventuale Richiesta delle Minoranze CV, quanto a seguito dell'eventuale mancato rilascio, da parte degli amministratori di Credito Valtellinese, della dichiarazione di assenza di fatti rilevanti sopravvenuti rispetto alla data di riferimento della valutazione resa da Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., si genererebbero incertezze in ordine allo svolgimento dell'Offerta, in conseguenza della non prevedibilità dei tempi di nomina dell'esperto da parte del tribunale competente e dei tempi di emissione della valutazione di detto esperto.

L'Offerente darà notizia, con l'avviso sui risultati dell'Offerta ai sensi dell'art. 41, comma 6, Regolamento Emittenti, dell'avveramento o del mancato avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta.

La Condizione di Efficacia dell'Offerta viene sin d'ora irrevocabilmente dichiarata dall'Offerente come non rinunciabile, in coerenza con le sopra richiamate esigenze di certezza della tempistica, dell'*iter* e degli elementi essenziali dell'Offerta che giustificano la sua previsione. Pertanto, qualora non si verifichi la Condizione di Efficacia dell'Offerta entro i termini sopra rispettivamente indicati, l'OPASc dovrà considerarsi definitivamente inefficace e come se non fosse mai stata promossa. In tal caso, le azioni CS portate in adesione all'Offerta saranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, secondo le modalità che verranno dettagliate nel Documento di Offerta.

4. MERCATI SUI QUALI È PROMOSSA L'OFFERTA

L'Offerta è promossa in Italia, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di CS.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni di natura legale o regolamentare. Il Documento d'Offerta conterrà specifiche indicazioni al riguardo.

5. PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA ED EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") verrà concordato dall'Offerente con Consob, ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. b), Regolamento Emittenti, tra un minimo di 15 e un massimo di 40 giorni di Borsa aperta.

Trattandosi di offerta promossa da chi già detiene nell'Emittente una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento prevista dall'art. 106, comma 1, Testo Unico, a chiusura del Periodo di Adesione, e precisamente entro il giorno successivo alla data di pagamento del corrispettivo che verrà concordata con Consob, i termini di adesione all'Offerta potrebbero essere riaperti per cinque giorni di borsa aperta ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 1, lett. b), Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**").

6. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

L'Offerta si inserisce nell'ambito di un progetto di rafforzamento patrimoniale, da realizzarsi anche mediante operazioni di riconfigurazione della struttura societaria e di ottimizzazione degli assetti proprietari delle società del Gruppo Creval (il "**Progetto di Rafforzamento Patrimoniale**"), approvato in data 19 marzo 2012 dal consiglio di amministrazione di Credito Valtellinese. Tale Progetto di Rafforzamento Patrimoniale, che si pone come obiettivo il rafforzamento patrimoniale del Gruppo Creval e la riduzione dei costi operativi, si inserisce a sua volta nell'ambito del piano industriale 2011 - 2014 (il "**Piano Strategico**"), che è stato oggetto di aggiornamento sempre in data 19 marzo 2012.

Il comunicato stampa relativo al Piano Strategico 2011-2014 è stato diffuso in data 22 febbraio 2011 ed è disponibile all'indirizzo *internet* www.creval.it, nella sezione *Investor Relations*.

Il comunicato stampa relativo all'aggiornamento del Piano Strategico 2011-2014 e all'approvazione del Progetto di Rafforzamento Patrimoniale è stato diffuso in data 19 marzo 2012 ed è disponibile all'indirizzo *internet* www.creval.it, nella sezione *Investor Relations*.

Il Progetto di Rafforzamento Patrimoniale si pone come obiettivo un ulteriore rafforzamento patrimoniale del Gruppo Creval e la riduzione dei costi operativi e si articola sostanzialmente nelle seguenti operazioni:

- (i) il riscatto integrale anticipato delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario convertibile "*Credito Valtellinese 2009/2013 a tasso fisso convertibile con facoltà di rimborso in azioni*" perfezionato in data 7 maggio 2012 con attribuzione di azioni Credito Valtellinese ai portatori delle obbligazioni predette;
- (ii) la fusione per incorporazione della società Credito Artigiano S.p.A., avente azioni quotate sul MTA, e controllata dal Credito Valtellinese, nello stesso Credito Valtellinese, intervenuta con effetti civilistici a decorrere dal 10 settembre 2012 ed effetti contabili e fiscali dall'1 gennaio 2012;
- (iii) la promozione dell'OPASc.

In particolare, la promozione dell'OPASc è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- (i) rafforzare il profilo patrimoniale del Gruppo Creval, in un'ottica di progressiva adozione della nuova normativa sui requisiti patrimoniali delle banche previste da Basilea III. L'OPASc, nel più ampio contesto del Progetto di Rafforzamento Patrimoniale, consentirebbe dunque all'Offerente di incrementare il *Common Equity Ratio*, riducendo le deduzioni patrimoniali previste da Basilea III relativamente alle *minorities*;
- (ii) incrementare la compagine sociale di Credito Valtellinese, permettendo anche agli azionisti del Credito Siciliano di partecipare al più ampio progetto di valorizzazione del Gruppo Creval, nonché il numero di azioni in circolazione, con benefici diretti in termini di maggiore liquidità e visibilità del titolo e di più agevole liquidabilità dell'investimento per la totalità degli azionisti;
- (iii) facilitare la razionalizzazione operativa del Gruppo Creval, mediante la semplificazione della *governance*.

7. GARANZIE DI ADEMPIMENTO

Con riguardo alla parte di corrispettivo in azioni Credito Valtellinese, l'Offerente, nel corso della riunione del consiglio di amministrazione tenutasi in data odierna, ha deliberato di convocare, per il giorno 6 novembre 2012, una ulteriore riunione del consiglio di amministrazione chiamata a deliberare, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea dell'Offerente in data 16 giugno 2012, l'Aumento di Capitale. L'avviso di convocazione risulta esser stato inviato a consiglieri e sindaci del Credito Valtellinese immediatamente dopo la chiusura della riunione del consiglio tenutasi in data odierna.

Con riguardo alla parte di corrispettivo in denaro, l'Offerente dichiara, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 1, Regolamento Emittenti, di essersi già messo in condizione di far fronte pienamente ai relativi impegni di pagamento, opportunamente vincolando l'importo di Euro 7.983.624 (corrispondente al controvalore massimo in denaro in caso di integrale adesione all'Offerta); l'Offerente altresì si impegna, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 3, Regolamento Emittenti, a trasferire il medesimo predetto importo in un deposito vincolato intrattenuto presso Carifano S.p.A. conferendo a quest'ultimo mandato irrevocabile, in quanto nell'interesse di terzi, a che l'importo in questione sia impiegato esclusivamente per effettuare, in nome e per conto dell'Offerente, i pagamenti in denaro necessari in conseguenza delle adesioni all'Offerta. La documentazione relativa all'avvenuta costituzione del predetto deposito vincolato verrà trasmessa a Consob entro il giorno antecedente alla data prevista per la pubblicazione del Documento di Offerta, così come richiesto dal medesimo art. 37-bis, comma 3, Regolamento Emittenti.

8. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA

Per la parte di corrispettivo in denaro, pari a Euro 7.983.624, il finanziamento dell'operazione sarà integralmente effettuato attraverso il ricorso a mezzi propri dell'Offerente.

9. PARTECIPAZIONI (IVI INCLUSI GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CHE CONFERISCONO UNA POSIZIONE LUNGA NELL'EMITTENTE) DETENUTE DALL'OFFERENTE

Alla data della presente comunicazione, il Credito Valtellinese detiene n. 7.586.651 azioni ordinarie di CS, pari al 79,17% circa del Capitale Sociale e non sussistono, per quanto consta all'Offerente, patti parasociali tra i soci dell'Emittente. L'Offerente esercita il controllo sul Credito Siciliano ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., nonché attività di direzione e coordinamento.

Alla data della presente comunicazione, l'Offerente non detiene strumenti finanziari derivati che conferiscano una posizione lunga su Azioni CS.

10. COMUNICATO DELL'EMITTENTE

Il comunicato predisposto dall'Emittente ai sensi del combinato disposto degli articoli 103, comma 3, Testo Unico e 39 Regolamento Emittenti (il "**Comunicato dell'Emittente**"), contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta, nonché la valutazione del consiglio di amministrazione dell'Emittente sull'Offerta stessa, è previsto che venga approvato in

pendenza dell'istruttoria svolta da codesta Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, Testo Unico.

Il Comunicato dell'Emittente, oggetto di tempestiva trasmissione a Consob da parte dell'Emittente, sarà inserito nel Documento d'Offerta.

Trattandosi di offerta promossa da chi già detiene nell'Emittente una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento prevista dall'art. 106, comma 1, Testo Unico, il Comunicato dell'Emittente sarà preceduto da apposito parere, relativo all'Offerta e al suo corrispettivo, rilasciato, ai sensi dell'art. 39-bis Regolamento Emittenti, dagli amministratori indipendenti dell'Emittente, i quali a tal fine potranno avvalersi, a spese dell'Emittente, dell'ausilio di un esperto indipendente.

11. APPLICABILITÀ DELL'ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 101-BIS, COMMA 3, TESTO UNICO

Ai sensi dell'art. 101-bis, comma 3, Testo Unico, all'Offerta non trovano applicazione gli articoli 102, commi 2 e 5, e l'articolo 103, comma 3-bis, del Testo Unico, in quanto si tratta di un'offerta promossa da chi detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'Emittente.

12. POSSIBILE PERDITA, DA PARTE DEL CREDITO SICILIANO AD ESITO DELL'OFFERTA, DELLA QUALIFICA DI "EMITTENTE AZIONI DIFFUSE FRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE"

Si segnala che, in caso di elevata adesione all'Offerta da parte degli azionisti dell'Emittente, potrebbero venire meno le condizioni previste dall'art. 2-bis Regolamento Emittenti per la qualificazione dell'Emittente quale "emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante". In particolare, potrebbe cessare la condizione di cui al comma 1, lett. a), del citato art. 2-bis Regolamento Emittenti che prevede che gli "emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante" debbano avere azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 500 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%. In tal caso, ai sensi dell'art. 108, comma 1, Regolamento Emittenti, l'Emittente cesserebbe di essere considerato un "emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante" a decorrere dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello in cui è stato accertato il venir meno delle predette condizioni.

* * *

Nel sito internet del Gruppo Creval, all'indirizzo www.creval.it, saranno disponibili ai sensi della normativa vigente i comunicati e i documenti relativi all'Offerta.

Contatti societari

Investor relations
telefono + 39 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
telefono +39 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it